



COPIA

COMUNE DI SAN TAMMARO

Provincia di Caserta
(Tel 0823/793449 - Fax 0823 793767)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del 10.03.2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì DIECI del mese di MARZO alle ore 10,20 presso il Cineforum Comunale "Antonio De Curtis" sito in Via Nazionale Appia, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 06.03.2017 prot. n. 1889, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica STRAORDINARIA – prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Cons. Ernesto Stellato.

Dei Consiglieri Comunali assegnati, compreso il Sindaco, risultano presenti i signori:

N	COGNOME E NOME	PRES	ASS	N	COGNOME E NOME	PRES	ASS
1	CIMMINO Emiddio	X		7	DELLA VALLE Pasquale		X
2	BOVIENZO Rossella	X		8	DELLA MONICA Francesco	X	
3	STELLATO Ernesto	X		9	FIERRO Giuseppe		X
4	BORROZZINO Gennaro	X		10	LEGGIERO Sara		X
5	RACIOPPOLI Sandra	X		11	SCALA Errico Michele		X
6	GRAZIANO Michele	X			TOTALE	7	4

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Luigi Vosa incaricata della redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, essendo conforme alle norme e alle regole tecniche che sovrintendono alla specifica materia (art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000).

San Tammaro ____/____/_____

Il Responsabile del Settore interessato
F.to Dott. Pietro Santillo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, essendo conforme alle norme e alle regole finanziarie-contabili ed alle previsioni di bilancio (art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000).

San Tammaro ____/____/_____

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Pietro Santillo

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile del Settore Economico Finanziario;

UDITA la breve relazione introduttiva del Presidente del Consiglio;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5;

CONSIDERATO che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha apportato alcune sostanziali novità circa l'applicazione della TASI e dell'IMU;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), in vigore dal 1° gennaio 2014, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 14/07/2014, e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 09.05.2016;

ATTESO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), il quale prevede che: *"Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2016, l'aliquota massima non può eccedere il 2,50 per mille. Per lo stesso anno 2016, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,80 per mille"*;

VISTO il comma 28 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che testualmente recita: *"Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio comunale la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge del 27 dicembre, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015"*;

VISTO il comma 42 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 che testualmente recita: *“Per l'anno 2017, i Comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016”* e richiamata in merito la propria precedente deliberazione n. 08 in data odierna;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che il termine per l'adozione del Bilancio di Previsione 2017/2019 per gli Enti locali è stato differito al 31.03.2017, giusto decreto legge n. 244 del 30 dicembre 2016 pubblicato nella GU n. 304 del 30 dicembre 2016;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 *“Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”*;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dal comma 42 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, di modifica al comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali;

RITENUTO, pertanto, di confermare per l'anno 2017, le aliquote dell'imposta municipale propria “IMU” vigenti per l'anno 2016, come di seguito riportato:

- **ALIQUOTA 4 per mille**
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze)
- **ALIQUOTA 7,60 per mille**
(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)
- **ALIQUOTA 10.60 per mille**
(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1° gennaio 2014);

per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale la base imponibile è ridotta del 50 per cento, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

VISTA la legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017);

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 – *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da parte dei Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. Di prendere atto che con deliberazione n. 08 in data odierna si è determinato di mantenere per l'anno 2017 la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge del 27 dicembre, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2016, ai sensi del comma 42 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
2. Di confermare, per l'anno 2017, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU", vigenti per l'anno 2016:
 - **ALIQUOTA 4 per mille**
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze)
 - **ALIQUOTA 7,60 per mille**
(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)
 - **ALIQUOTA 10.60 per mille**
(per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esente dal 1° gennaio 2014);
per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale la base imponibile è ridotta del 50 per cento, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che:
 - il contratto di comodato sia registrato;
 - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato
3. Di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2017:
 - a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1 □ A/8 □ A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
4. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2017;
5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 14/07/2014, come modificato con deliberazione consiliare n. 02 del 09.05.2016;

6. Di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito,

VISTO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da parte dei Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Ernesto Stellato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi Vosa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale CERTIFICA che copia della presente è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 14/03/2014 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

San Tammaro 14/03/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi Vosa

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio ATTESTA che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267);
- Diventerà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267);

San Tammaro 14/03/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi Vosa

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

San Tammaro 14/03/2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Vosa